

CIRCOLARE D.G. 226/83 — D.C. V N. 23/83

Prot. 2554 (56) 71.31

OGGETTO: D.D.M.M 1.8.1983 nn. 1901, 1902 e 1903, recanti disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie bifune, per le funivie monofune a collegamento temporaneo e per le funivie monofune a collegamento permanente, in materia di partecipazione dei funzionari tecnici della MCTC alle verifiche e prove periodiche.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283, del 14 ottobre u.s., sono stati pubblicati i DD.MM. in oggetto indicati e qui allegati, recanti disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali in vigore per le seguenti categorie di impianti di trasporto a fune:

- a) funivie bifune a va e vieni (DM 15.2.1969, n. 815 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) funivie monofune a collegamento temporaneo dei veicoli (DM 7.7.1960, n. 1235 e successive modificazioni ed integrazioni);
- c) funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli (DM 16.6.1964, n. 1541 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tali disposizioni modificative, che entrano in vigore dal 29 ottobre 1983, stabiliscono che, in occasione di determinate scadenze temporali, le verifiche e prove annuali espletate sugli impianti, ai sensi delle richiamate PTS ed a cura dei rispettivi Direttori d'esercizio, devono svolgersi con la partecipazione dei funzionari tecnici degli Uffici Periferici della MCTC, allo scopo di accertare che la conduzione degli impianti stessi si svolga nel rispetto delle norme regolamentari concernenti la sicurezza.

Come è noto, infatti, in relazione alle modifiche apportate, con l'art. 3 del DPR 24.6.1977, n. 445, all'art. 35 del Regolamento Generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, approvato con DPR 18.10.1957, n. 1367, con i DD.MM. 31.12.1975, nn. 10214, 10215 e 10216 (v. Circolare Ministeriale n. 3/1576, del 31.1.1976), era stato tra l'altro abolito l'obbligo della partecipazione dei funzionari tecnici della MCTC alle verifiche e prove annuali sugli impianti di cui trattasi, prevedendo invece il surrichiamato art. 3 del DPR n. 445/1975, l'effettuazione di ispezioni saltuarie su detti impianti da parte degli stessi funzionari.

Tale criterio di vigilanza sugli impianti di trasporto a fune, adottato con i provvedimenti innanzi ricordati anche in relazione alle ben note gravi carenze di personale tecnico qualificato negli Uffici Centrali e Periferici dell'Amministrazione, non ha fornito tuttavia risultati del tutto soddisfacenti. Pertanto, aderendo anche al parere in proposito espresso dalla Commissione per le funicolari aeree e terrestri con Voto n. 6 del 3.3.1982, questo Ministero, pur perdurando le accennate carenze di personale tecnico, ha ritenuto, con i DD.MM. 1.8.1983 qui allegati, di dover nuovamente disporre l'obbligo della partecipazione dei predetti funzionari alle verifiche e prove annuali effettuate sugli impianti in questione dai rispettivi direttori d'esercizio, ancorché limitatamente alle scadenze temporali appresso indicate:

- a) per le funivie bifune a va e vieni: al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall'apertura all'esercizio e, successivamente, ogni due anni;
- b) per le funivie monofune a collegamento temporaneo dei veicoli: al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall'apertura all'esercizio e, successivamente, ogni due anni;
- c) per le funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli: al 3°, 6° e 9° anno dall'apertura al pubblico esercizio e, successivamente ogni due anni.

Si ricorda inoltre che, per effetto del DM 13.11.1975, n. 9610 (v. Circolare Ministeriale n. 38/1975 del 26.11.1975), le disposizioni tecniche delle PTS per le funivie bifune a va e vieni sono state estese anche alle funicolari terrestri su rotaie, per le quali valgono quindi le scadenze indicate alla precedente lettera a). In assenza di una specifica normativa tecnica (dato il limitatissimo numero di impianti esistenti), queste ultime scadenze si intendono estese altresì alle funivie bifune a moto unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli alla fune di trazione.

Resta ferma, comunque, la facoltà di ispezioni saltuarie agli impianti di cui trattasi, stabilita dall'art. 3 del citato DPR n. 445/1975, tenuto anche conto dell'art. 100, 3° comma, del DPR 11.7.1980, n. 753; e restano inoltre ferme le disposizioni contenute nelle richiamate PTS in materia di controlli periodici e di verifiche e prove annuali o di riapertura stagionale che devono essere autonomamente espletate dai direttori d'esercizio.

Tutto ciò premesso; tenuto conto altresì sia delle disponibilità di personale tecnico operativo la parte degli Uffici Periferici MCTC, sia del fatto che, essendo ormai prossima la stagione invernale, le prescritte verifiche e prove annuali risultano già effettuate per numerosi impianti dai rispettivi direttori d'esercizio; ai sensi dell'art. 101, sub 2) del DPR n. 753/1980, si dispone:

- 1) Per la individuazione delle scadenze temporali fissate, per ciascuna categoria di impianti a fune, con i DD.MM. 1.8.1983, deve farsi riferimento alla data sotto la quale ogni impianto:
 - a) è stato sottoposto alla prima visita di ricognizione o è stato autorizzato alla prima apertura al pubblico esercizio;

ovvero:

b) è stato sottoposto a nuova visita di ricognizione o è stato autorizzato alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio, a seguito di interventi di modifica, ammodernamento, adeguamento tecnico o revisione generale.

2) Individuata per ciascun impianto, con il criterio stabilito al precedente punto 1), la scadenza delle più prossime verifiche e prova annuali da presenziare ai sensi dei ripetuti DD.MM. 1.8.1983, gli Uffici in indirizzo predisporranno, d'intesa con i competenti organi regionali, agli effetti dell'art. 100, 2° comma, del DPR 11.7.1980, n. 753, nonché con i direttori d'esercizio, un programma di visite agli impianti che consenta, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del prossimo anno 1984, la partecipazione dei funzionari tecnici alle verifiche e prove annuali per tutti gli impianti per i quali, nello stesso anno, matura la suindicata scadenza.

In maniera del tutto analoga dovranno essere programmate le visite agli impianti per i quali la ripetuta scadenza matura negli anni successivi al 1984.

3) Le scadenze delle successive visite a ciascun impianto resteranno conseguentemente determinate, intendendosi comunque che, ove necessario per motivi organizzativi e di disponibilità del personale, tali visite possono non essere effettuate con stretto riferimento alla data sotto la quale ha avuto luogo la precedente, purché naturalmente esse vengano espletate entro l'anno solare nel quale matura la scadenza. Valgano a chiarimento di quanto sopra i seguenti esempi:

(A) per una seggiovia aperta all'esercizio per la prima volta il 20.1.1973, la prima scadenza utile matura nel 1984 (11° anno dall'apertura); supponendo che il presenziamento alle verifiche e prove per tale anno abbia luogo il 10.5.1984, la visita successiva (13° anno dall'apertura) potrà essere effettuata fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del 1986 e così via;

(B) per una funivia bifune aperta all'esercizio il 15.12.58 e sottoposta, al 20° anno da tale apertura, ad interventi di adeguamento tecnico conclusi con la prescritta visita di ricognizione per la riapertura il 30.6.1979, la prima scadenza utile matura nel 1985 (6° anno dalla riapertura); supponendo che il presenziamento alle verifiche e prove per tale anno abbia luogo il 30.9.1985, la successiva visita (9° anno dalla riapertura) potrà essere effettuata fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1988 e così via.

4) Nel corso delle verifiche e prove da effettuare alle scadenze individuate come stabilito ai punti precedenti ed alle quali, per gli impianti delle categorie qui considerate, devono partecipare ingegneri degli Uffici Periferici della MCTC, deve accertarsi in particolare:

a) che vengano espletate dal direttore d'esercizio tutte le verifiche e prove funzionali prescritte dalle norme tecniche in vigore per la categoria alla quale appartiene l'impianto;

b) che siano state tempestivamente e correttamente espletate ed annotate sugli appositi registri dello impianto, con il relativo esito, tutte le verifiche e prove periodiche (giornaliere, settimanali, mensili, ecc.), nonché tutti i controlli, sulle funi e su altri organi, prescritti dalle vigenti norme tecniche;

c) che il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio sia regolarmente abilitato;

- d) se nel decorso esercizio si siano verificati inconvenienti od irregolarità, ancorché non ne siano derivati danni alle persone od all'impianto.

Delle verifiche e prove funzionali e degli accertamenti suindicati deve essere redatto apposito verbale, recante alla fine le eventuali osservazioni e prescrizioni dell'ingegnere della MCTC che ha partecipato a tali verifiche, prove o accertamenti.

Sulla base dell'esito delle ripetute verifiche e prove e dei ripetuti accertamenti, nonché delle osservazioni e prescrizioni predette, il competente Ufficio Periferico della MCTC potrà eventualmente subordinare la prosecuzione dell'esercizio a determinati adempimenti, revocando se del caso, ai sensi dell'art. 100, 4° comma del DPR n. 753/1980, l'autorizzazione od il nulla osta di cui all'art. 4, 1° comma dello stesso DPR.

- 5) Al termine di ogni anno gli Uffici in indirizzo riferiranno a questo Ministero sulle visite effettuate agli impianti, sia per la partecipazione alle verifiche e prove annuali maturate nello stesso anno, sia per ispezioni saltuarie, indicandone l'esito e segnalando le eventuali irregolarità o carenze riscontrate.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE